



CITTÀ DI GIULIANOVA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 27/02/2024

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di febbraio e alle ore 12:55, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Nome</b>	<b>Ruolo</b>	<b>Presenza</b>
Costantini Jwan	Sindaco	Presente in Videoconferenza
Albani Lidia	Vicesindaco	Presente in Videoconferenza
Di Carlo Marco	Assessore	Assente Giustificato
Di Candido Giampiero	Assessore	Assente Giustificato
Paolo Giorgini	Assessore	Presente in Videoconferenza
Ciliberti Soccorso Loredana	Assessore	Presente in Videoconferenza

Risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume la presidenza il Signor Costantini Jwan in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Vecchi Francesca, che provvede alla redazione del presente verbale. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



CITTÀ DI GIULIANOVA

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che:

- l'art. 4 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo municipale" testualmente recita: *"I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/10/2016 è stato approvato il Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, successivamente modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 43 del 29/03/2019, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 13/12/2019 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2020.

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2024, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento dell'Imposta di Soggiorno, intervenendo su aspetti specifici a seguito della stipula del protocollo di intesa per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 25/01/2018 avente ad oggetto *" Approvazione delle Tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'esercizio 2018"*

**Vista** la Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 44 del 29/03/2019 avente ad oggetto *" Approvazione delle Tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'esercizio 2019"*, vigenti anche per gli anni 2020/2021/2022/2023;

**Preso atto** che, relativamente alle tariffe dell'imposta di soggiorno, esse sono determinate per persona e per pernottamento secondo i criteri stabiliti dagli artt. 2 e 4 del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20/02/2024, il quale, a decorrere dal 01/04/2024, oltre a rimodulare i due periodi impositivi annuali, intendendosi per "alta stagione – Tariffa 1" il periodo ricompreso nelle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e per "bassa stagione – Tariffa 2" il periodo ricompreso nelle mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, ha rimodulato anche le esenzioni e le riduzioni dell'imposta di soggiorno.

**Ritenuto**, pertanto, opportuno intervenire in tal sede con un adeguamento secondo quanto modificato, nel vigente Regolamento;

**Precisato** che il predetto adeguamento ha come obiettivo quello di dare seguito al protocollo di intesa per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023;



CITTÀ DI GIULIANOVA

**Preso atto** che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote e tariffe, la cui determinazione rimane di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

**Visto** l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che cita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

**Visto** l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., il quale dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, al contributo di soggiorno di cui all'*articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, nonché al contributo di cui all'*articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.";

**Visto** l'art. 13 comma 5-bis del D.L. n.4/2022 convertito in legge n. 25/2022 (c.d. "Sostegni Ter") che ha previsto che: "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.*"

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 30 dicembre 2023 - il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali è stato differito al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art.151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL),

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 28/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

**Ritenuto** necessario provvedere, con Delibera di Consiglio Comunale, ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato, in occasione della prima variazione utile per il recepimento delle variazioni tariffarie.



CITTÀ DI GIULIANOVA

**Visto** il seguente schema che individua le tariffe dell'imposta di soggiorno, (in vigore dal 01/04/2024), come da protocollo di intesa per l'unificazione del regolamento di applicazione dell'imposta di soggiorno tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023:

<b>Strutture</b>	<b>TARIFFA 1 ALTA STAGIONE (da Maggio a Settembre )</b>	<b>TARIFFA 2 BASSA STAGIONE (da Ottobre ad Aprile)</b>
<b>Albergo 5 Stelle</b>	<b>€ 2,50</b>	<b>€ 1,50</b>
<b>Albergo 4 Stelle</b>	<b>€ 2,00</b>	<b>€ 1,20</b>
<b>Albergo 3 Stelle</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,00</b>
<b>Albergo 1-2 Stelle</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 0,80</b>
<b>Villaggio 5 Stelle</b>	<b>€ 2,50</b>	<b>€ 1,50</b>
<b>Villaggio 4 Stelle</b>	<b>€ 2,00</b>	<b>€ 1,20</b>
<b>Villaggio 1-2-3 Stelle</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,00</b>
<b>Campeggi*</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,00</b>
<b>Residence, Residenze turistico-alberghiere</b>	<b>€ 1,50</b>	<b>€ 1,00</b>
<b>Locazioni brevi (ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50), case per ferie, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, residenze d'epoca, agriturismi, residence di campagna, strutture di turismo rurale, country house, ostelli, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed &amp; breakfast), affittacamere, tutte le strutture ricettive non ricadenti nelle classificazioni espressamente indicate</b>	<b>€ 1,00</b>	<b>€ 0,80</b>

\*Nei campeggi: camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo forfettario **€ 80,00**

**Ritenuto**, pertanto, opportuno approvare per l'esercizio 2024 le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno come appena indicato;

**Richiamato** l'art. 13 commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*



CITTÀ DI GIULIANOVA

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

**Visto e preso atto** del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, dal Funzionario Responsabile competente sulla proposta di Deliberazione ed inserito nel presente atto;

**Visto e preso atto** del parere favorevole di regolarità contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del T.U. D.Lgs n. 267/2000, dal Funzionario Responsabile competente sulla proposta di Deliberazione ed inserito nel presente atto;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento generale delle Entrate;

**DELIBERA**

1. **Di rendere** le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. **Di approvare** le tariffe dell'imposta di soggiorno, con decorrenza a far data dal 01/04/2024, nei termini di seguito indicati, come da protocollo di intesa tra i sette comuni della Costa Teramana avvenuta lo scorso 20 novembre 2023:

Strutture	TARIFFA 1 ALTA STAGIONE (da Maggio a Settembre )	TARIFA 2 BASSA STAGIONE (da Ottobre ad Aprile)
Albergo 5 Stelle	€ 2,50	€ 1,50
Albergo 4 Stelle	€ 2,00	€ 1,20
Albergo 3 Stelle	€ 1,50	€ 1,00
Albergo 1-2 Stelle	€ 1,00	€ 0,80
Villaggio 5 Stelle	€ 2,50	€ 1,50
Villaggio 4 Stelle	€ 2,00	€ 1,20
Villaggio 1-2-3 Stelle	€ 1,50	€ 1,00
Campeggi*	€ 1,50	€ 1,00



CITTÀ DI GIULIANOVA

Residence, Residenze turistico-alberghiere	€ 1,50	€ 1,00
Locazioni brevi (ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n. 50), case per ferie, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, residenze d'epoca, agriturismi, residenze di campagna, strutture di turismo rurale, country house, ostelli, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), affittacamere, tutte le strutture ricettive non ricadenti nelle classificazioni espressamente indicate	€ 1,00	€ 0,80
*Nei campeggi: camper, roulotte e tende stagionali (per soggiorni di durata minima pari a 90 giorni consecutivi): prezzo forfettario € 80,00 .		

3. **Di dare atto** che con Delibera di Consiglio Comunale, verranno effettuate le conseguenti modifiche al bilancio di previsione già approvato, in occasione della prima variazione utile per il recepimento delle variazioni tariffarie.
4. **Di dare atto** altresì che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater del Decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] **hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.** Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...”;
5. **Di dare atto infine** che, la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del Decreto Legge. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



CITTÀ DI GIULIANOVA



CITTÀ DI GIULIANOVA

### **PARERI DI REGOLARITA'**

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000

Sulla Proposta di delibera sono stati espressi i seguenti pareri:

<b>PARERE</b>	<b>ESITO</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
Parere Tecnico G	Favorevole	
Parere di Regolarità Contabile G	Favorevole	



CITTÀ DI GIULIANOVA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

**IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE**

---

*Documento informatico, sottoscritto digitalmente e conservato a norma nel rispetto delle regole tecniche emanate ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) e s.m.i.*